

POPs: Regolamento POP (Regolamento (UE) 2019/1021), spiegato

Il regolamento POP vieta la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dei 32 inquinanti organici persistenti elencati nell'allegato I, tollerandone solo le tracce di contaminazione, e impone di distruggere i rifiuti che superano i limiti dell'allegato IV. Si applica dal 15 luglio 2019; l'atto delegato più recente aggiunge il clorpirifos dal 30 settembre 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) 2019/1021	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	15 luglio 2019	Si applica dal	15 luglio 2019
Modificato da	Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione, Regolamento (UE) 2022/2400, Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione, Regolamento (UE) 2025/2457, Regolamento delegato (UE) 2026/1423 della Commissione	Applicato da	Il regolamento è applicato dalle autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’articolo 19, coordinate tramite il forum di scambio di informazioni sull’applicazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e dotate dei poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca il regolamento (CE) n. 850/2004 (da leggersi come regolamento (UE) 2019/1021 da quando la rifusione lo ha abrogato); in Danimarca vigila l’ispettorato per le sostanze chimiche di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) ai sensi della legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, kemikalieloven, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025).
CELEX	32019R1021		

Date principali

20 giugno 2019	Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano il regolamento (UE) 2019/1021 come rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004	titolo
15 luglio 2019	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 169 del 25 giugno 2019; il regolamento (CE) n. 850/2004 è abrogato e i riferimenti ad esso si intendono fatti alla rifusione	art. 21 e art. 22
15 ottobre 2019	Termine per gli Stati membri per comunicare alla Commissione le autorità competenti responsabili dell'amministrazione e dell'applicazione, tre mesi dopo l'entrata in vigore	art. 19
4 luglio 2020	Il PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA sono inseriti nell'allegato I dal regolamento delegato (UE) 2020/784, con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,025 mg/kg per il PFOA e i suoi sali e di 1 mg/kg per i composti correlati al PFOA	art. 2 e allegato, punti 1 e 2
16 luglio 2020	Termine per gli Stati membri per	art. 14

notificare alla
Commissione le
norme sulle sanzioni

3 dicembre 2020	Fine della deroga transitoria per il PFOA nei dispositivi medici non impiantabili, negli inchiostri da stampa al lattice e nei nanorivestimenti al plasma	allegato I, parte A, voce PFOA, punto 9
------------------------	---	---

10 giugno 2023	Si applica il regolamento (UE) 2022/2400: nuovi limiti per i rifiuti nell'allegato IV, tra cui 500 mg/kg per la somma dei PBDE, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 5 µg/kg per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, 500 mg/kg per l'HBCDD, e nuove righe per pentaclorofenolo, dicofol, PFOA e PFHxS	art. 3 e allegato
-----------------------	---	-------------------

18 agosto 2023	Si applica il regolamento delegato (UE) 2023/866: il limite di 1 mg/kg per il PFOA nelle micropolveri di PTFE scade, salvo per il trasporto e il trattamento volto a ridurre il contenuto di PFOA, e l'esenzione per il PFOA nella fabbricazione di PTFE e PVDF è soppressa	art. 2 e allegato
-----------------------	---	-------------------

28 agosto 2023	Il PFHxS, i suoi sali e i composti correlati al PFHxS sono inseriti nell'allegato I dal regolamento	art. 2 e allegato
-----------------------	---	-------------------

delegato (UE)
2023/1608 con
limiti di 0,025 mg/kg
e di 1 mg/kg

31 dicembre 2023	Il limite di 5 µg/kg dell'allegato IV per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili si applica alle ceneri volanti degli impianti a biomassa per la produzione di calore ed energia; fino al 30 dicembre 2023 si applicava il limite di 10 µg/kg	art. 21 bis, par. 1
17 ottobre 2024	Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2024/2555 e 2024/2570: il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell'HBCDD scende da 100 mg/kg a 75 mg/kg e il metossicloro è inserito con un limite di 0,01 mg/kg	art. 2 e allegato; art. 2 e allegato
1 gennaio 2025	Il limite di 5 µg/kg dell'allegato IV per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili si applica alle ceneri e alla fuliggine delle abitazioni private; fino al 31 dicembre 2024 si applicava il limite di 15 µg/kg per PCDD/PCDF	art. 21 bis, par. 2
4 agosto 2025	L'UV-328 è inserito nell'allegato I dal regolamento delegato (UE) 2025/843 con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 100 mg/kg e con	art. 2 e allegato

esenzioni per veicoli
a motore,
rivestimenti
industriali, provette
per prelievo di
sangue,
polarizzatori, carta
fotografica,
aeromobili e parti di
ricambio

15 ottobre 2025 Il Dechlorane Plus è art. 2 e allegato
inserito nell'allegato
I dal regolamento
delegato (UE)
2025/1930 con un
limite di 1.000
mg/kg fino al 15
aprile 2028 e con
esenzioni per il
settore aerospaziale,
la difesa, la
diagnostica per
immagini, la
radioterapia e le
parti di ricambio

17 novembre 2025 Entra in vigore il art. 2 e allegato
regolamento
delegato (UE)
2025/1482: la
somma di tetra-,
penta-, esa-, epta- e
decaBDE nelle
miscele e negli
articoli è limitata a
10 mg/kg, con una
deroga di 500 mg/kg
per il materiale
recuperato

3 dicembre 2025 Si applicano i limiti art. 2; allegato I, parte A, voce PFOA, punto 6
per i contaminanti in
tracce non
intenzionali del
PFOS, pari a 0,025
mg/kg per il PFOS e i
suoi sali e a 1 mg/kg
per i composti
correlati al PFOS, e
termina la deroga
per il PFOA nelle
schiume antincendio

già installate negli
impianti

30 dicembre 2025	Il limite per la somma dei PBDE nelle miscele e negli articoli costituiti da materiale recuperato o che lo contengono, e nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia ottenuti da materiale recuperato, scende da 500 mg/kg a 350 mg/kg; il limite per i rifiuti dell'allegato IV per la somma dei PBDE scende a 350 mg/kg	allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. b) e c); allegato IV, riga PBDE, punto b)
31 dicembre 2025	Termine per gli Stati membri per individuare e mettere fuori uso le apparecchiature contenenti più dello 0,005 % di PCB in volumi superiori a 0,05 dm ³	allegato I, parte A, voce PCB
1 gennaio 2026	Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2457: l'Agenzia riferisce sui limiti per i rifiuti su richiesta della Commissione, gli allegati IV e V sono modificati con atto delegato e la delega di potere vale cinque anni a decorrere da questa data; scade il riesame da parte della Commissione delle esenzioni per l'HBCDD	art. 4 e art. 5; allegato I, parte A, voce HBCDD, punto 1
28 agosto 2026	Termine per la Commissione per riesaminare il limite di 0,1 mg/kg per il	allegato I, parte A, voce PFHxS, punto 3

PFHxS nelle miscele
concentrate di
schiume antincendio

30 settembre 2026	Il clorpirifos è inserito nell'allegato I dal regolamento delegato (UE) 2026/1423 senza esenzioni specifiche e con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,01 mg/kg	art. 2 e allegato
31 dicembre 2026	Termine per il primo riesame da parte della Commissione della deroga per il bromuro di perfluorottile contenente ioduro di perfluorottile nella produzione farmaceutica; poi ogni quattro anni fino al 31 dicembre 2036	allegato I, parte A, voce PFOA, punto 7
17 maggio 2027	Il limite per la somma dei PBDE nei giocattoli e negli articoli per sedute, sonno, igiene, alimentazione, trasporto e protezione dei bambini costituiti da materiale recuperato o che lo contengono scende a 10 mg/kg	allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. c)
4 agosto 2027	Il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell'UV-328 scende a 10 mg/kg	allegato I, parte A, voce UV-328, punto 1, lett. b)
30 dicembre 2027	Il limite per la somma dei PBDE nel materiale	allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. b); allegato IV

recuperato scende a 200 mg/kg e il limite per i rifiuti dell'allegato IV a 200 mg/kg; termine per la Commissione per riesaminare i limiti per i rifiuti dell'allegato IV relativi a SCCP, PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, HBCDD, PFOA e PFHxS

15 aprile 2028	Dopo questa data il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali del Dechlorane Plus scende da 1.000 mg/kg a 1 mg/kg; la Commissione valuta le esenzioni per il settore aerospaziale, la diagnostica per immagini e la radioterapia entro il 1° aprile 2028	allegato I, parte A, voce Dechlorane Plus, punti 1 e 3
3 agosto 2028	Fine dei limiti specifici di 1 mg/kg e 10 mg/kg per il PFOA nelle schiume antincendio già installate negli impianti	allegato I, parte A, voce PFOA, punto 4 bis
4 agosto 2029	Il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell'UV-328 scende a 1 mg/kg	allegato I, parte A, voce UV-328, punto 1, lett. c)
26 febbraio 2030	Scadenza delle esenzioni per il Dechlorane Plus per le applicazioni aerospaziali, spaziali e della difesa, di diagnostica per	allegato I, parte A, voce Dechlorane Plus, punto 2, lett. da a) a c)

immagini e di
radioterapia

4 agosto 2030	Scadenza delle esenzioni per l'UV-328 per i veicoli a motore terrestri, i rivestimenti industriali e per impieghi gravosi, le provette per prelievo di sangue, i polarizzatori, la carta fotografica e gli aeromobili	allegato I, parte A, voce UV-328, punto 2, lett. da a) a f)
31 dicembre 2043	Termine ultimo delle esenzioni per le parti di ricambio contenenti UV-328 e Dechlorane Plus nei veicoli a motore, nelle macchine e negli strumenti industriali, salvo che la vita utile termini prima	allegato I, parte A, voce UV-328, punto 2, lett. g); voce Dechlorane Plus, punto 2, l

Obblighi per ruolo

Fabbricante o formulatore

- Non fabbricare una sostanza dell'allegato I, in quanto tale, in una miscela o in un articolo, e non immettere sul mercato né utilizzare tali sostanze, miscele o articoli, salvo che l'articolo 4 o la voce stessa lo consenta. art. 3, par. 1, e art. 4
- Mantenere l'eventuale presenza residua di una sostanza elencata al di sotto del limite per i contaminanti in tracce non intenzionali indicato nella relativa voce, ad esempio 0,025 mg/kg per PFOA, PFOS e PFHxS e i loro sali, 1 mg/kg per i relativi composti correlati, 10 mg/kg per la somma dei cinque PBDE, 75 mg/kg per l'HBCDD, 0,01 mg/kg per il metossicloro e, dal 30 settembre 2026, 0,01 mg/kg per il clorpirifos; se una voce non fissa alcun limite, non vi è tolleranza. art. 4, par. 1, lett. b), e allegato I, parte A; allegato
- Se ci si avvale di un'esenzione specifica, rispettarne lo scopo e la data di scadenza e soddisfarne le condizioni: gli articoli in cui è utilizzato il decaBDE devono essere identificabili mediante etichettatura o altri mezzi per tutto il ciclo di vita, le schiume antincendio contenenti PFOA non possono essere utilizzate per l'addestramento e il PFOA nelle schiume installate è tollerato solo fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028. allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 6; voce PFOA, punti 4 bis e 6
- Se ci si avvale di un'esenzione specifica, la si può utilizzare solo entro il suo scopo, la sua data di scadenza e le sue condizioni; le schiume antincendio contenenti PFOA non possono essere utilizzate per l'addestramento e il PFOA nelle schiume installate è tollerato solo fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028. allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 6; voce PFOA, punti 4 bis e 6
- Rendere identificabili mediante etichettatura o altri mezzi, per tutto il ciclo di vita, gli articoli in cui il decaBDE è utilizzato in base a un'esenzione specifica. allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 6
- Fabbricare o utilizzare una sostanza della parte A come intermedio in sistema chiuso limitato al sito solo se la voce reca un'annotazione in tal senso, il proprio Stato membro ha notificato il segretariato della convenzione e si è dimostrato all'autorità competente che il processo trasforma la sostanza in sostanze non POP in condizioni di rigoroso contenimento, comunicando le quantità effettive o stimate e la contaminazione residua. art. 2, punto 11, e art. 4, par. 3
- Gestire come rifiuto una scorta di una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso e comunicare all'autorità competente una scorta superiore a 50 kg di una sostanza ancora consentita entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno, conservandola in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell'ambiente. art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2
- Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell'ambiente qualsiasi scorta consentita. art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2
- Comunicare all'autorità competente, con l'indicazione della natura e dell'entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno. art. 5, par. 2
- In qualità di produttore di rifiuti, compiere ogni ragionevole sforzo per evitare di contaminarli con sostanze dell'allegato IV e assicurare che i rifiuti superiori ai limiti dell'allegato IV siano destinati alla distruzione o alla trasformazione irreversibile anziché al riciclaggio. art. 7, par. 1 e art. 7, par. 2

Importatore

- Non importare sostanze, miscele o articoli contenenti una sostanza dell'allegato I oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali: l'importazione è immissione sul mercato e il divieto dell'articolo 3, paragrafo 1, si applica ad essa senza alcuna soglia dimensionale dell'impresa.
art. 2, punti 1 e 7, e art. 3, par. 1
- Ottenere dai fornitori, ed eseguire prove ove necessario, prove che tessili, rivestimenti, materie plastiche, prodotti elettronici e altri articoli rispettino i limiti delle voci, in particolare i limiti di 0,025 mg/kg per PFOA, PFOS e PFHxS e i loro sali, di 1 mg/kg per i relativi composti correlati, dello 0,15 % in peso per gli SCCP negli articoli, di 10 mg/kg per la somma dei PBDE negli articoli non costituiti da materiale recuperato, di 100 mg/kg per l'UV-328 fino al 4 agosto 2027 e di 1.000 mg/kg per il Dechlorane Plus fino al 15 aprile 2028. art. 4, par. 1, lett. b), e allegato I, parte A
- Per gli articoli ottenuti da materiale recuperato, applicare i limiti di deroga per la somma dei PBDE di 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e di 200 mg/kg successivamente, e per i giocattoli e gli articoli per l'infanzia di 350 mg/kg fino al 16 maggio 2027 e di 10 mg/kg dal 17 maggio 2027; per i materiali a contatto con gli alimenti non è prevista alcuna deroga. allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2
- Importare articoli contenenti decaBDE, UV-328 o Dechlorane Plus solo per gli scopi e fino alle date indicati nella voce: gli articoli importati contenenti decaBDE in base alle esenzioni specifiche sono ammessi fino alla scadenza di tali esenzioni e devono essere etichettati come se fossero prodotti in base all'esenzione; gli articoli con UV-328 per veicoli a motore, rivestimenti, provette per prelievo di sangue, polarizzatori, carta fotografica e aeromobili fino al 4 agosto 2030; il Dechlorane Plus per il settore aerospaziale, la difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia fino al 26 febbraio 2030.
allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 7; voce UV-328, punto 2; voce Dechlorane Plus, punto 2
- Gli articoli contenenti decaBDE, UV-328 o Dechlorane Plus possono essere importati solo per gli scopi e fino alle date indicati nella voce: gli articoli con decaBDE fino alla scadenza delle esenzioni specifiche, gli articoli con UV-328 per gli usi elencati fino al 4 agosto 2030, il Dechlorane Plus per il settore aerospaziale, la difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia fino al 26 febbraio 2030.
allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 7; voce UV-328, punto 2; voce Dechlorane Plus, punto 2
- Etichettare gli articoli importati contenenti decaBDE in base a un'esenzione specifica come se fossero stati prodotti in base a tale esenzione, in modo che siano identificabili per tutto il ciclo di vita.
allegato I, parte A, voce decaBDE, punti 6 e 7
- Quando una sostanza è aggiunta di recente all'allegato I, gli articoli prodotti prima della data in cui il regolamento diventa applicabile ad essa, o in tale data, possono ancora essere immessi sul mercato per sei mesi; successivamente possono continuare a essere utilizzati solo gli articoli già in uso. art. 4, par. 2
- Comunicare all'autorità competente una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito entro 12 mesi e successivamente ogni anno, e gestire come rifiuto le scorte di sostanze per le quali non è consentito alcun uso. art. 5
- Comunicare all'autorità competente, con l'indicazione della natura e dell'entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno. art. 5, par. 2
- Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell'ambiente qualsiasi scorta consentita. art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2

Distributore, rivenditore o utilizzatore a valle

- Non immettere sul mercato né utilizzare sostanze, miscele o articoli contenenti una sostanza dell'allegato I oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali; il divieto vincola ogni persona della catena di fornitura, non solo il fabbricante o l'importatore. art. 2, punti 1 e 6, e art. 3, par. 1
- Verificare che le merci ottenute da plastica o polistirene riciclati rispettino i limiti per il materiale recuperato relativi alla somma dei PBDE (350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027, 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027; 10 mg/kg per i giocattoli e gli articoli per l'infanzia dal 17 maggio 2027) e all'HBCDD (75 mg/kg, 100 mg/kg solo nel polistirene riciclato per l'isolamento degli edifici in EPS e XPS).
allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2; voce HBCDD, punto 1
- Distinguere gli articoli già in uso, che possono continuare a essere utilizzati, dalle vendite di seconda mano: una voce che consente solo l'«uso» degli articoli già in uso prima della data di inserimento non autorizza a immetterli nuovamente sul mercato, mentre le voci relative a endosulfan, esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati consentono l'«immissione sul mercato e l'uso» degli articoli già in uso prima del 10 luglio 2012 o in tale data. art. 4, par. 2, e allegato I, parte A
- Comunicare all'autorità competente una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno, e gestire come rifiuto ai sensi dell'articolo 7 le giacenze invendibili di una sostanza per la quale non è consentito alcun uso. art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2
- Comunicare all'autorità competente, con l'indicazione della natura e dell'entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno. art. 5, par. 2
- Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell'ambiente qualsiasi scorta consentita. art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2
- Consegnare le giacenze richiamate o invendibili al canale di smaltimento disposto dall'autorità di vigilanza danese; ai sensi della kemikalieloven l'autorità può imporre il richiamo di un prodotto presso i rivenditori e gli utilizzatori e la sua distruzione, e i rivenditori e gli utilizzatori devono restituirlo secondo le istruzioni. § 48, stk. 2 e stk. 3

Detentore di una scorta, produttore o detentore di rifiuti, operatore dei rifiuti

- In qualità di produttore o detentore di rifiuti, compiere ogni ragionevole sforzo per evitare di contaminare i rifiuti con sostanze dell'allegato IV. art. 7, par. 1
- Smaltire o recuperare senza indebito ritardo i rifiuti costituiti da una sostanza dell'allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati oltre il relativo limite, mediante un'operazione dell'allegato V, parte 1 (trattamento fisico-chimico D9, incenerimento D10, recupero di energia R1 tranne che per i rifiuti di PCB, o recupero limitato di metalli R4), in modo che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente; una sostanza elencata può essere isolata durante il pretrattamento solo se poi è distrutta allo stesso modo. art. 7, par. 2, allegato IV e allegato V, parte 1
- Non effettuare operazioni di smaltimento o di recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al riutilizzo, da sola, di una sostanza dell'allegato IV. art. 7, par. 3
- I rifiuti con un contenuto di POP inferiore ai limiti dell'allegato IV possono essere smaltiti o recuperati in altro modo ai sensi della normativa ordinaria dell'Unione sui rifiuti; per i rifiuti dell'allegato V, parte 2, come ceneri volanti, terra e pietre o rifiuti dello spazzacamino, l'autorità competente può in casi eccezionali autorizzare lo stoccaggio permanente fino ai limiti della parte 2, una volta dimostrato che la decontaminazione non è fattibile e che la distruzione non è l'opzione ambientalmente preferibile e fornite le informazioni sul contenuto di POP. art. 7, par. 4, e allegato V, parte 2
- Conservare le registrazioni di controllo e tracciabilità prescritte dall'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE per i rifiuti contenenti una sostanza dell'allegato IV o da essa contaminati; gli Stati membri devono garantire tale controllo. art. 7, par. 6
- In qualità di detentore di una scorta, gestire come rifiuto una scorta di una sostanza per la quale non è consentito alcun uso e comunicare una scorta superiore a 50 kg di una sostanza ancora consentita entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno, gestendola conformemente alle soglie e ai requisiti della direttiva 2012/18/UE. art. 5
- Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell'ambiente qualsiasi scorta consentita, conformemente alle soglie e ai requisiti della direttiva 2012/18/UE. art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2
- Comunicare all'autorità competente, con l'indicazione della natura e dell'entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno. art. 5, par. 2
- Applicare i limiti transitori per le ceneri: 5 µg/kg per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nelle ceneri volanti degli impianti a biomassa dal 31 dicembre 2023 e nelle ceneri e nella fuliggine delle abitazioni private dal 1° gennaio 2025. art. 21 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 16 luglio 2020. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili dell'amministrazione e dell'applicazione, riferisce sulle attività di applicazione, sulle violazioni e sulle sanzioni e coordina l'applicazione tramite il forum di scambio di informazioni sull'applicazione presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. La vigilanza del mercato si basa sul regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca il regolamento (CE) n. 850/2004, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1021 da quando la rifusione lo ha abrogato. In Danimarca il regolamento è applicato ai sensi della legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, kemikalieloven): vigila l'ispettorato per le sostanze chimiche di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen); l'autorità di vigilanza deve far ripristinare la legalità di una situazione illecita e può ordinare al responsabile di cessare la vendita, di informare gli utilizzatori del pericolo, di eliminarne la causa, di richiamare la sostanza, la miscela o l'articolo presso i rivenditori e gli utilizzatori e di distruggerli, può sequestrare le merci illecite, ordinare al titolare di un'interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a sostanze, miscele o articoli non conformi (§ 50) e, se l'ordine non viene rispettato o le vendite illecite si ripetono, far bloccare l'interfaccia online con decisione del giudice su sua richiesta (§ 50 a); la violazione dei regolamenti dell'UE sulle sostanze, sulle miscele e sugli articoli disciplinati dalla legge è punita con un'ammenda, fino alla reclusione di due anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato danno o pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente, oppure se l'autore ha ottenuto o mirava a ottenere un vantaggio economico, e le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili. Le norme sui rifiuti dell'articolo 7 e degli allegati IV e V sono applicate separatamente in Danimarca ai sensi della legge sulla protezione dell'ambiente (miljøbeskyttelsesloven) e del decreto sui rifiuti, tramite i comuni e Miljøstyrelsen.

art. 8, par. 2, art. 13, par. 1, lett. a), art. 14 e art. 19; art. 2, par. 1, e allegato I, punto 16; § 45, § 48, § 48 b, § 50, § 50 a, § 59, stk. 1, r

Lista di controllo

- 1. Esaminare ogni famiglia di prodotti alla ricerca delle 32 sostanze dell'allegato I, in particolare trattamenti e rivestimenti PFAS (PFOA, PFOS, PFHxS), ritardanti di fiamma bromurati (i cinque PBDE, HBCDD, esabromobifenile), SCCP nelle materie plastiche e nella gomma, UV-328 nelle materie plastiche e nei rivestimenti, Dechlorane Plus nei prodotti elettronici e negli adesivi e, dal 30 settembre 2026, clorpirifos (articolo 3, paragrafo 1, e allegato I).
- 2. Raccogliere dichiarazioni dei fornitori e, dove il rischio lo giustifichi, rapporti di prova rispetto al limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di ciascuna voce, ricordando che le voci prive di limite non ammettono alcuna tolleranza (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e allegato I).
- 3. Trattare separatamente i prodotti con contenuto riciclato: monitorare la somma dei PBDE rispetto a 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e a 200 mg/kg successivamente, il limite di 10 mg/kg per i giocattoli e gli articoli per l'infanzia dal 17 maggio 2027 e i limiti dell'HBCDD di 75 mg/kg o 100 mg/kg (allegato I, voci PBDE e HBCDD).
- 4. Associare ogni uso di una sostanza elencata a un'esenzione specifica della relativa voce, registrarne la data di scadenza e le condizioni e pianificare la sostituzione prima che scada: le esenzioni per UV-328 e Dechlorane Plus durano fino al 2030, quelle per le parti di ricambio fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043 (allegato I, parte A).
- 5. Inserire in calendario le riduzioni progressive: PBDE da 350 a 200 mg/kg il 30 dicembre 2027, UV-328 da 100 a 10 mg/kg il 4 agosto 2027 e a 1 mg/kg il 4 agosto 2029, Dechlorane Plus da 1.000 a 1 mg/kg dopo il 15 aprile 2028, limiti per le schiume con PFOA fino al 3 agosto 2028 (allegato I, parte A).
- 6. Verificare le scorte: gestire come rifiuto le giacenze di una sostanza per la quale non è consentito alcun uso e notificare all'autorità competente, entro 12 mesi e successivamente ogni anno, le scorte superiori a 50 kg di sostanze ancora consentite (articolo 5).
- 7. Pianificare il fine vita: i rifiuti superiori ai limiti dell'allegato IV devono essere distrutti o trasformati irreversibilmente mediante un'operazione dell'allegato V, parte 1, e non possono essere riciclati; deve inoltre essere garantita la tracciabilità ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE (articolo 7 e allegati IV e V).
- 8. Seguire gli atti delegati che aggiungono sostanze o modificano limiti, uno per sostanza, e i riesami dei limiti per i rifiuti dell'allegato IV da parte della Commissione previsti entro il 30 dicembre 2027 (articolo 15 e allegato IV).
- 9. Confrontare l'allegato XVII del REACH, la direttiva RoHS e la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, cui rinviano le voci POP per le apparecchiature elettriche, i giocattoli e i materiali a contatto con gli alimenti, in modo che la stessa sostanza sia trattata in modo coerente (allegato I, voci PBDE).

Fonti

1. Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, testo consolidato del 1° gennaio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101>
2. Regolamento (UE) 2019/1021 nel testo pubblicato nella GU L 169 del 25 giugno 2019 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32019R1021 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32019R1021>
4. Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione che inserisce il PFOA (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0784>
5. Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione sull'esenzione per la cromatura con PFOS (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1203>
6. Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione che inserisce il dicofol (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1204>
7. Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione che modifica la voce PFOA (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0115>
8. Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione sul pentaclorofenolo (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0277>
9. Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione sull'esaclorobenzene (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2291>
10. Regolamento (UE) 2022/2400 che modifica gli allegati IV e V sui limiti per i rifiuti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2400>
11. Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione sul PFOA nelle micropolveri di PTFE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0866>
12. Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione che inserisce il PFHxS (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1608>
13. Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione sull'esabromociclododecano (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2555>
14. Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione che inserisce il metossicloro (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2570>
15. Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione sui limiti per il PFOS (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0718>
16. Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione sul PFOA nelle schiume antincendio (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1399>
17. Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione che inserisce l'UV-328 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0843>
18. Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione che inserisce il Dechlorane Plus (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1930>
19. Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione sui limiti per i PBDE nel materiale recuperato (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1482>
20. Regolamento (UE) 2025/2457 sulla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2457>

- !1. Regolamento delegato (UE) 2026/1423 della Commissione che inserisce il clorpirifos (EUR-Lex) —
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1423>
- !2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) —
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
- !3. Rifiuti contenenti POP (Commissione europea, DG Ambiente) —
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-containing-pops_en
- !4. Faktaark: Persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer) (Miljøstyrelsen) —
<https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikalierereglerne/faktaark-persistente-organiske-miljoegifte-pop-stoffer>
- !5. Bekendtgørelse af lov om kemikalier, LBK nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation) —
<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pops/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.